



## **DGR N. 2198 DEL 23/12/2016 - BANDO PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE PER GLI EVENTI DELL'OCDCPC N. 385/2016**

### **DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI (FAQ)**

#### **1) E' possibile presentare la domanda di contributo per gli eventi 2013?**

Si, con la nota prot n. 373069 del 06/09/2017, la Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi" - Area tutela Sviluppo del Territorio- della Regione del Veneto, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per gli eventi del 2013. La riapertura dei termini interessa solo le imprese diverse dalle agricole

#### **2) I contributi sono a fondo perduto (quindi soldi che i beneficiari danneggiati non dovranno restituire) oppure sono dei finanziamenti (quindi soldi che i beneficiari danneggiati dovranno restituire)? Come verrà erogato il contributo?**

Il contributo matura come credito d'imposta, ceduto dal beneficiario all'Istituto convenzionato nell'ambito del contratto di finanziamento. Il contributo viene erogato in forma di finanziamento direttamente da parte dell'istituto di credito convenzionato individuato dal beneficiario, cui quest'ultimo cede il proprio credito d'imposta. Tale procedura opera sia nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, sia qualora non siano ancora stati avviati. In tale ultimo caso l'erogazione della quota parte del contributo avverrà per stato di avanzamento dei lavori. Il finanziamento è previsto con oneri a carico dello Stato e nessuna somma verrà richiesta al cittadino, fatti salvi i casi di revoca del contributo. Le modalità per la formalizzazione dei contratti con gli istituti di credito e per l'erogazione del finanziamento sono in corso di definizione e verranno definiti con apposita convenzione e decreti del ministero dell'economia e della finanze, come previsto dal comma 423 della legge 208/2015. Il contributo è calcolato secondo le percentuali e i tetti massimi previsti dalla OCDPC 385/2016.

#### **3) Per poter presentare la domanda di ammissione al contributo verremo contattati a mezzo PEC o raccomandata?**

No, le domande sono già presentabili ad AVEPA entro il 16.10.2017 (eventi 2013), purché ricomprese nell'elenco delle schede C pubblicate, pena l'irricevibilità della stessa.

#### **4) La domanda va in bollo?**

Deve essere apposta marca da bollo da 16 euro, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

#### **5) Caratteristiche del perito?**

Il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio.

#### **6) Il costo della perizia rientra tra le spese per prestazioni tecniche?**

No, il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

#### **7) Sono ammissibili le spese per pulizia, rimozione detriti, demolizione e sgombero?**

Per gli immobili sono ammissibili le spese per rimozione detriti, demolizione e sgombero, incluse e quantificate nel computo metrico allegato alla perizia e relativo all'intervento per cui si chiede il contributo.

Per le attrezzature/macchinari è ammissibile la spesa di pulizia finalizzata alla riattivazione funzionale se ricompresa nel computo metrico allegato alla perizia e relativo all'intervento per cui si chiede il contributo.

Non sono ammissibili le spese di pulizia su aree e fondi esterni anche se siti all'interno della proprietà aziendale. Non sono ammesse le spese di pulizia con riferimento alle scorte.

- 8) Gli interventi già eseguiti alla presentazione della domanda devono essere documentati da titoli di spesa (fatture) e quietanzati? O basta che ci sia la fattura?**
- 9) Gli interventi di ripristino completati ma le cui spese non sono ancora state sostenute (non documentate da titoli di spesa) devono essere indicati tra gli interventi eseguiti o da eseguire?**

Nella perizia presentata obbligatoriamente a corredo della domanda, deve essere dato conto della situazione reale circa l'esecuzione dei lavori riportando in diverse tabella la quantificazione dei lavori eseguiti e di quelli da eseguire. Entrambe le quantificazioni concorrono al completamento della spesa complessiva come documentata nel computo metrico di perizia.

Nella apposita tabella va inserita la documentazione fiscale già emessa che documenta la parte dei lavori già eseguiti (siano esse quietanzate o no).

In diversa tabella va riportata la quantificazione delle opere da eseguire e non ancora fatturate. La fattura quietanzata sarà richiesta solo in fase di rendicontazione le cui modalità sono in corso di definizione.

- 10) I danni a fabbricati aperti da uno o più lati, sono considerati alla stregua di aree esterne? Quindi sono o non sono ammissibili a contributo?**

No, sono però ammissibili solo se parti integranti del fabbricato o delle pertinenze direttamente funzionali all'attività e in regola con gli strumenti urbanistici vigenti.

- 11) E' onere del perito valutare la congruità delle spese sostenute?**

Sì, in caso di accertata incongruità ridetermina i costi. Vedi paragrafo 8 dell' Allegato 2 OCDPC 385/2016. Il contributo ammissibile a fronte del danno così quantificato sarà sempre sottoposto alla limitazione della quantificazione di cui alla scheda c)

- 12) Per ogni singola voce nella stima dei danni subiti da impianti industriali, macchinari, attrezzature e scorte, in mancanza di prezziari ufficiali come è possibile attestare la congruità dei preventivi e/o fatture presentati dall'azienda?**

In mancanza di prezziari di riferimento è onere del perito valutare la congruità del costo del ripristino del danno subito sulla base della propria esperienza e professionalità e di eventuali indagini di mercato valutando anche l'eventuale documentazione agli atti dell'azienda e relativa all'acquisto del bene in argomento.

- 13) Nella perizia, è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?**

Sì, deve essere sempre presente il computo metrico complessivo.

- 14) Si chiedono precisazioni in merito alla documentazione da allegare alla perizia asseverata, si chiede se ci si riferisca alle sole planimetrie catastali o se il tecnico debba eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure se sia sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati.**

La planimetria catastale dell'immobile deve essere allegata.

Lo stato di fatto dell'immobile è come l'immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune.

Per attestare lo stato legittimo dell'immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi.

**15) Per la stima dei danni subiti dalle scorte, quali documenti dovranno essere allegati in perizia (inventario di magazzino, documenti di smaltimento, dichiarazioni di fornitori ecc.)?**

Non è fatto obbligo di allegare la documentazione per tale valutazione. Sarà onere del perito accertarsi della documentazione (Inventario di magazzino, documenti di acquisto e smaltimento) esistente a supporto della propria valutazione.

**16) La mano d'opera degli impiegati dell'azienda può essere considerata valida come giustificativo di spesa per i dovuti interventi di ripristino (sia per fabbricato che per impianti industriali, macchinari, attrezzature e scorte)?**

No se non ha costituito un maggior costo rispetto alla ordinaria retribuzione del personale.

**17) Nel caso in cui l'indennizzo assicurativo copra in parte l'immobile e le attrezzature e in parte il lucro cessante e l'attività economica, è sufficiente il dettaglio voci da parte dell'assicurazione?**

Si, dovrà essere data evidenza della quota dell'indennizzo che interessa l'immobile, le attrezzature e le scorte. La quota dell'indennizzo assicurativo che attiene alle perdite di reddito per sospensione attività ecc. non va scomputate dal contributo ammesso per l'OCDPC 385/2016, trattasi di erogazioni per altre finalità non ricomprese tra i benefici di cui alla OCDPC in argomento.

**18) Quali sono le soglie di cumulabilità con altri contributi pubblici e indennizzi assicurativi? 100%?**

L'aiuto e tutti gli altri aiuti pubblici ricevuti a copertura dei danni, compresi gli indennizzi nell'ambito di polizze assicurative come quantificati nella perizia, non devono superare il 100% dei costi ammissibili. (art. 50 comma 5 Reg. UE n. 651/2014)

**19) Come ci si deve regolare nell'ipotesi in cui esiste il credito di imposta?**

Debbono essere indicati nella domanda esclusivamente i contributi pubblici percepiti per le medesime finalità di ripristino dei danni riconosciuti con l'Ordinanza. Non devono pertanto essere considerate, ad esempio, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico ovvero per le ristrutturazioni edilizie.

**20) Con riferimento al punto 3.1 del paragrafo 3 dell'Allegato 2 Ordinanza 385/2016, ove si precisa "I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato in Scheda C e quello risultante dalla perizia asseverata ...", il minor valore indicato in Scheda C è da considerare in totale o distinto per le tre tipologie di danno (strutture, attrezzature, scorte)?**

Il minor valore della scheda C va considerato in ragione delle diverse tipologie di danno ammesso

**21) Con riferimento al punto 8.2 del paragrafo 8 dell'Allegato 2 Ordinanza 385/2016, ove si precisa "Alla perizia dovranno essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività", a quali dichiarazioni si fa riferimento? E' sufficiente che alla perizia sia allegata la visura della Camera di commercio?**

E' sufficiente che il perito prenda atto, allegandole alla perizia, delle dichiarazioni di regolarità rilasciate dal titolare dell'attività in ordine alla iscrizione alla Camera di commercio al fine della verifica di congruità dell'attività svolta.

**22) Ammissibilità del soggetto richiedente/domanda; come è valutata la presentazione di una domanda da parte di un'impresa che ha cambiato sede lavorativa rispetto a quella alla data dell'evento e dichiarata in Scheda C (per esempio a seguito di scadenza del contratto di affitto), richiedendo sia spese già sostenute per il fabbricato dichiarato nella Scheda C, sia spese per attrezzature e scorte?**

Le spese sostenute nel fabbricato sono ammissibili nei limiti della scheda C) solo se l'attività è ripresa nella sede. I danni cagionati alle attrezzature e scorte presenti nella sede danneggiata sono ammissibili

**23) Ammissibilità del soggetto richiedente/domanda; come è valutata la presentazione di una domanda da parte di un'impresa, quando invece la Scheda C era stata presentata dal solo proprietario del fabbricato che ha subito il danno e sul quale l'impresa esercita (alla data dell'evento e alla data della domanda) l'attività sulla base di un contratto di locazione?**

Può presentare domanda il titolare del diritto, quale titolare dell'attività produttiva, solo nel caso di cui al punto 4 comma 2 lettera b) delle modalità operative approvate con DGR (solo per le spese già sostenute dall'impresa che ha diritto di presentare la domanda), e tale fattispecie prevede che sia allegata alla domanda anche la dichiarazione del proprietario del fabbricato; la domanda dovrà comunque fare riferimento alla scheda originaria.

**24) Saranno riconoscibili contributi per interventi su beni già ammortizzati (considerando quindi la differenza tra punto di vista contabile e finanziario, legato al valore economico del bene indipendentemente dal suo ammortamento)?**

Si, quando sia dimostrata una connessione con l'attività economica e venga accertato un valore di mercato del bene danneggiato

**25) Se beni di una azienda, al momento del sinistro subivano danni mentre si trovavano presso altra sede di altra azienda, può l'azienda proprietaria di detti beni (che avesse già presentato la Scheda C) chiedere contributo per gli stessi (macchinari, attrezzature, o scorte che siano)? A riguardo che documenti dovrebbe allegare?**

Si se l'attrezzatura costituisce bene mobile utilizzato nell'esercizio dell'impresa dovrà comunque presentare la perizia asseverata

**26) Sarà possibile da parte del beneficiario utilizzare la parte di contributo ritenuto concedibile per una macrotipologia di beni (strutture, attrezzature, scorte) per un'altra macrotipologia di beni? Cioè, ad esempio, se per un'azienda danneggiata vengono concessi euro € 100.000,00 per danni al fabbricato, ed € 50.000,00 per danni a macchinari, è possibile rendicontare € 150.000,00 per i soli macchinari per avere il rispettivo contributo? Le aziende potrebbero preferire, a seconda delle rispettive necessità, privilegiare il ripristino dei danni di una macrotipologia di beni anziché di un'altra.**

No